ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4689 del 22/09/2021

Oggetto Archiviazione della domanda di concessione demaniale

temporanea ad uso realizzazione pista di cantiere COMUNE: Valsamoggia loc. Bazzano (Bo) CORSI D'ACQUA: torrente Samoggia, sponda sinistra TITOLARE: Condominio Giglio CODICE PRATICA N.

BO16T0074

Proposta n. PDET-AMB-2021-4815 del 21/09/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: archiviazione della domanda di concessione demaniale temporanea ad uso realizzazione pista di cantiere

COMUNE: Valsamoggia loc. Bazzano(Bo)

CORSI D'ACQUA: torrente Samoggia, sponda sinistra

TITOLARE: Condominio Giglio CODICE PRATICA N. BO16T0074

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) Ν. 112/98 dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova

- Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comms 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina n.873/2019 del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi
d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei
procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la L.R. n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le sequenti disposizioni:

- DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

al protocollo vista l'istanza assunta regionale PG 2016.312083 del 28/04/2016, pratica n. B016T0074, presentata dal Condominio Giglio, C.F. 91323380377, sito in comune di Valsamoggia (Bo), località Bazzano, via Provinciale est n. 63 in persona del legale rappresentante De Rensis Francesco, DRNFNC71C28L5510, nato a Valdagno (Vi) il 28/03/1971, con la quale è stata richiesta la concessione di attraversamento temporanea ad uso realizzazione di pista di cantiere per lavori di consolidamento dell'area antistante il cortile del condominio, sulla sponda sinistra del torrente Santerno in area catastalmente identificata al Foglio 15 mappali 2189 e 2195;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.261 del 24.08.2016 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto dell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PG.2016.288293 del 21/04/2016, espresso in senso favorevole con prescrizioni;

considerato che Arpae non ha risposto al richiedente la concessione nei tempi previsti dall'art. 16 della L.R. 7/2004 e che l'occupazione delle aree demaniali era necessaria e non poteva essere procrastinata in relazione alle finalità indicate nell'istanza;

preso atto della successiva comunicazione del Servizio Area Reno e Po di Volano in data 27/11/2017 con cui si da atto che i lavori iniziati il 27/04/2016 e da ultimarsi entro i tre mesi successivi, sono stati conclusi;

verificato che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria pari ad \in 75,00;

considerato che in data 14/04/2021 con nota registrata al n. PG.2021.57425 veniva sollecitato al Condominio il versamento del canone dovuto nell'anno 2016 per l'utilizzo dell'area demaniale ad uso pista di cantiere, in ragione di 3 ratei mensili di occupazione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.

preso atto che il richiedente non ha provveduto al versamento di quanto richiesto nel termine indicato;

ritenuto che non sussistano più le motivazioni per il rilascio della concessione di occupazione demaniale poiché la Ditta ha già:

- effettuato e concluso l'occupazione demaniale nel periodo dal 27/04/2016 al 27/07/2016;
- ottemperato agli obblighi derivanti dalla Autorizzazione idraulica di esecuzione dei lavori e ripristino dei luoghi;

ritenuto pertanto che sussistano tutte le condizioni per archiviare l'istanza di concessione effettuata dal Condominio Giglio con avvio della procedura per la riscossione coattiva del credito a norma dell'art. 51 comma 4 della L.R. 24/2009;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. ed il piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

- 1) di archiviare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, l'istanza Prot. n. PG.2016.312083 del 28/04/2016 effettuata dal Condominio Giglio, C.F. 91323380377, sito in comune di Valsamoggia (Bo), località Bazzano, via Provinciale est n. 63 in persona del legale rappresentante pro tempore, per la concessione di occupazione temporanea di area demaniale ad uso realizzazione pista di cantiere per lavori di consolidamento dell'area antistante il cortile del condominio, sulla sponda sinistra del torrente Santerno in area catastalmente identificata al Foglio 15 mappali 2189 e 2195;
- 2) di dare atto che il richiedente ha effettuato e concluso l'occupazione demaniale nel periodo 27/04/2016 al 27/07/2016;
- 3) di dare atto che sono state osservate le prescrizioni tecniche per l'utilizzo, la dismissione dell'area demaniale identificata e il ripristino dei luoghi, contenute nell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PG.2016.288293 del 21/04/2016;
- 4) di dare atto che il concessionario non ha corrisposto il canone per l'occupazione demaniale ad uso opere di cantierizzazione con realizzazione di pista di cantiere lunga mt 176 per una superficie totale di mq 680, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, fissato in € 167,67 in ragione di 3 mensilità di utilizzo dell'area demaniale;
- 5) di stabilire che, dato il mancato pagamento della somma sopra specificata entro il termine indicato, saranno dovuti

gli interessi di legge e che questa Amministrazione si vede costretta ad attivare la procedura per il recupero coattivo del credito;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin:

10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.